



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**CONCORSI INTERNI PER LA NOMINA A VICE ISPETTORE
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO**

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 93 sul personale sospeso e gli articoli 78 e seguenti sulle sanzioni disciplinari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e tenuto conto dei relativi principi generali;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli da 15 a 18 sulla disciplina per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito della quale è previsto, specificamente all'articolo 15, comma 1, lettera b), un concorso interno riservato al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data di pubblicazione del bando di concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e di diploma di istituto di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1999, n. 201, contenente il regolamento recante disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 201/95, le modalità del concorso interno per la nomina alla qualifica di vice ispettore, compresa l'individuazione delle categorie di titoli da ammettere a valutazione, i relativi punteggi, le materie d'esame e la composizione della commissione esaminatrice del concorso, nonché i programmi, le modalità di svolgimento del corso e degli esami finali e la composizione della commissione esaminatrice per tali esami, sono fissati con decreto ministeriale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, di recepimento, tra l'altro, dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile ed in particolare l'articolo 27;

VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modificazioni, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali 22 febbraio 2008 che disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi interni e del successivo corso per la nomina a vice ispettore, ai sensi del citato articolo 17;

ACQUISITO il parere delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato;

DECRETA

Art. 1

Indizione del concorso e contenuto del bando

1. Il concorso interno per l'accesso al corso per la nomina alla qualifica di vice ispettore è indetto con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato nel quale sono indicati:

- a) il numero dei posti messi a concorso, in quanto disponibili alla data del bando, specificando quelli riservati;
- b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
- c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione nonché i motivi di esclusione;
- d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile alla singola categoria, nonché le tipologie dei titoli valutabili per ogni categoria con il punteggio da attribuire ai singoli titoli;
- e) le materie oggetto della prova scritta e del colloquio;
- f) la votazione minima da conseguire nella prova scritta e quella massima conseguibile;
- g) la votazione minima da conseguire nel colloquio e quella massima conseguibile;
- h) la ripartizione numerica dei posti a concorso in base all'ambito territoriale delle sedi alle quali l'Amministrazione intende assegnare i vice ispettori da nominare a seguito del concorso;
- i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Può partecipare al concorso il personale del Corpo forestale dello Stato che:

- a) appartiene al ruolo degli agenti ed assistenti o a quello dei sovrintendenti, alla data di pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato;



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- b) non ha riportato alcuna sanzione disciplinare nell'ultimo biennio, intendendo per tale quello che termina il 31 dicembre anteriore alla data di pubblicazione del bando, e comunque sino alla data di presentazione della domanda;
 - c) non ha conseguito, nello stesso biennio, un giudizio complessivo inferiore a "buono con punti otto";
 - d) non risulta, in applicazione dell'articolo 93 del D.P.R. 3/1957, sospeso cautelatamente dal servizio;
 - e) possiede un'anzianità di servizio nei ruoli del Corpo forestale dello Stato non inferiore a sette anni, alla data di pubblicazione del bando;
 - f) possiede, alla data di pubblicazione del bando, un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Tale requisito non è richiesto per aspirare alle quote dei posti riservate agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti.
2. L'esclusione dal concorso, per difetto anche di uno solo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 1, può avvenire in qualsiasi momento ed è disposta con decreto del Capo del Corpo.

Art.3

Composizione della commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è composta da un presidente, con qualifica non inferiore a dirigente del Corpo forestale dello Stato e quattro membri nell'ambito dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, di cui almeno due del Corpo forestale dello Stato con qualifica non inferiore a commissario capo. I membri non appartenenti a tale ultima categoria devono essere esperti in una o più materie oggetto di concorso. Dei componenti della Commissione almeno un terzo deve essere riservato alle donne.

2. Svolge le funzioni di segretario un appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.

Art.4

Titoli di servizio

1. Le categorie dei titoli di servizio, che devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale, ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

- a) note informative e relative classifiche complessive per l'ultimo biennio: fino a punti 1;
- b) conferimento delle ricompense al valor militare, al valor civile e al merito civile specificate nel bando, nonché conferimento, esclusivamente ai sensi del D.P.R. 27



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

maggio 1999, n. 201, di encomi solenni, promozioni per merito straordinario e ricompense per lodevole servizio: fino a punti 1;

c) anzianità di servizio: punti 0,15 per ciascun anno di anzianità giuridica nel ruolo dei sovrintendente nel ruolo degli agenti ed assistenti: fino a punti 4. La frazione pari o superiore a 180 giorni si valuta con punti 0,075, mentre alcun punteggio è attribuito per la frazione inferiore;

d) altri titoli di servizio eventualmente individuati nel bando: fino a punti 1.

2. La Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei titoli prima della disamina delle domande di partecipazione.

3. L'Amministrazione invia alla commissione esaminatrice le domande di partecipazione con i titoli di servizio prodotti da ciascun candidato o comunque individuati.

4. I titoli sono valutati dalla commissione ed il relativo punteggio è reso pubblico prima della prova scritta.

5. Non sono oggetto di valutazione i titoli, pur posseduti dal candidato, non dichiarati nella domanda di partecipazione, o dichiarati senza tutti gli elementi indispensabili per l'individuazione ed il riscontro.

Art. 5

Prova scritta

1. La prova scritta consiste nella soluzione, in tempo predeterminato, di un questionario articolato su domande con risposta a scelta multipla, vertenti su elementi di diritto dell'ambiente, di diritto e procedura penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria, di legislazione di pubblica sicurezza, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Corpo forestale dello Stato e sulle materie attinenti all'attività istituzionale del Corpo stesso.

2. La prova scritta s'intende superata se il candidato riporta un punteggio non inferiore a 21/30.

Art. 6

Colloquio

1. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta e nella valutazione dei titoli, è comunicata, individualmente o tramite pubblicazione sul Bollettino ufficiale, al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

2. Il colloquio, al quale sono ammessi i soli candidati che superano la prova scritta, verte sulle materie oggetto della prova scritta e si intende superato se il candidato consegue una votazione di almeno 21/30.



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 7

Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. Il punteggio complessivo è dato dalla somma del punteggio riportato nella prova scritta, di quello riportato nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione. La graduatoria generale di merito del concorso, relativa ai soli candidati che hanno superato la prova scritta ed il colloquio, viene formata sulla base del punteggio complessivo attribuito dalla commissione esaminatrice e, a parità di punteggio complessivo, dell'ordine di ruolo alla data di pubblicazione del bando.

2. In base alla graduatoria di cui al comma 1 sono formate la graduatoria per gli aspiranti ai posti riservati e la graduatoria per gli aspiranti ai posti non riservati.

3. Con decreto del Capo del Corpo, riconosciuta la regolarità del procedimento e previa verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), sono approvate le graduatorie di cui ai commi 1 e 2 e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 2 nel limite dei posti, riservati o non riservati, a concorso.

4. Il decreto di cui al comma 3 è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 8

Corso di istruzione e specializzazione tecnico - professionale

1. I vincitori del concorso interno sono ammessi a frequentare un corso di istruzione e specializzazione tecnico – professionale della durata di sei mesi, con esami finali.

2. Durante il corso il frequentatore conserva la qualifica gerarchica rivestita all'atto dell'ammissione e assume altresì la denominazione di allievo vice ispettore.

3. I programmi, sulla base del parere espresso dalla Commissione nazionale per la formazione, le modalità di svolgimento del corso e degli esami, sentite le organizzazioni sindacali, nonché la composizione della commissione per gli esami finali, sono individuati con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.

4. Ai fini della formazione della graduatoria di fine corso, a parità di punteggio prevale l'ordine nella graduatoria generale di merito del concorso di cui all'articolo 7, comma 1.

5. Con decreto del Capo del Corpo è approvata la graduatoria di fine corso ed è conferita, limitatamente a coloro che superano gli esami finali, la nomina alla qualifica di vice ispettore, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso. L'ordine nella graduatoria di fine corso è rilevante per ordinare i nominati nel ruolo degli ispettori.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 9

Efficacia del presente decreto

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

2. Dalla pubblicazione di cui al comma 1 cessa l'efficacia del decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali 22 febbraio 2008 di cui in premessa.

Roma, 29 NOV. 2013

IL MINISTRO